



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

9 dicembre 2013

IL CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

*Dott.ssa
Susanna Ciriello*

**Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali
Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili**



Deontologia

deriva dal greco “dewn-ontos”, ossia ciò che occorre fare
e “logos”, ossia la scienza



La deontologia è la scienza di ciò che occorre fare



La scienza dei doveri

Il codice deontologico della professione

Deontologia vs. Consequenzialismo (mezzi e fini)

Deontologia

afferma che fini e mezzi sono
strettamente dipendenti
gli uni dagli altri



un fine giusto
è il risultato
dell'utilizzo di **giusti mezzi**

Consequenzialismo

determina la bontà
delle azioni dai loro scopi



Il codice deontologico della professione

Il termine “deontologia” trova particolare applicazione
nel settore delle professioni



essa costituisce un *corpus* di regole e di doveri che
sono alla base di una professione e del suo esercizio,
indirizzati a coloro che ne fanno parte



(Codice deontologico, codice etico, codice di
comportamento)

Il codice deontologico della professione

Le disposizioni del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139:

Art. 29, lett. c) → il Consiglio Nazionale adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione

Art. 49, co. 1 → il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione

Art. 50, co. 6 → il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria

Il codice deontologico della professione

- Codice deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
- Approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008
- Entrato in vigore il 1° maggio 2008
- Successivamente aggiornato nel novembre 2008 e nel settembre 2010

Documentazione consultabile:

<http://www.commercialisti.it/Portal/CMSTemplates/TxtAtch.aspx?id=b3575e4c-5598-499d-913e-aa3a6a1d90fb&idT=83bd8612-568b-4d28-9203-d40757b51f2a&mode=3>

Il codice deontologico della professione

Esigenze

- ➔ Necessità ed urgenza di emanare un nuovo codice deontologico della professione a seguito dell'istituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, in sostituzione dei previgenti codici deontologici approvati dai soppressi Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali
- ➔ In attesa di una più ampia riforma del codice deontologico, nel cui ambito saranno incluse norme di maggior dettaglio per l'esercizio della professione e di funzioni di essa (ad es. la revisione legale dei conti)

Il codice deontologico della professione

- Riferimenti internazionali:
 - *Code of Ethics for Professional Accountants* emanato dall'IFAC – International Federation of Accountants
 - Orientamenti in materia deontologica espressi dalla FEE – Fédération des Experts Comptables Européens

Natura giuridica del codice

- *Corpus* normativo
(Cass., sez. un. civ., sent n. 26810 del 20 dicembre 2007)
- Art. 12 preleggi
- In caso di violazioni si applicano le sanzioni disciplinari (censura, sospensione e radiazione)
- Le norme vincolano
 - gli Ordini
 - il Consiglio Nazionale in sede di appello
 - il giudice

Il codice deontologico della professione

Dichiarazione solenne dei neo-iscritti all'Ordine

(Nota inf. CNDCEC n. 30/2011)

Al mio Ordine di appartenenza , agli Organi di categoria e al Consesso degli Iscritti

All'atto dell'accoglimento della mia domanda di iscrizione presso questo Ordine di cui accetto l'ordinamento,
consapevole dell'importanza dell'atto che compio,

mi impegno

ad informare l'esercizio di ogni atto della mia professione secondo i principi del Codice Deontologico;

ad agire sempre con integrità, obiettività, competenza, indipendenza, riservatezza;

a rispettare, agendo sempre con lealtà e sincerità, i colleghi, i dipendenti, i praticanti e le istituzioni di categoria anche con la mia personale collaborazione e partecipazione;

ad astenermi dal perseguimento di utilità indebite;

a non ledere l'interesse pubblico agendo sempre con probità e promuovendo l'osservanza delle leggi;

ad adottare sempre un comportamento, anche nella vita privata, che non rechi pregiudizio al decoro ed al prestigio della Professione, astenendomi anche da ogni atteggiamento, relazione e dichiarazione che ne possano indurre il dubbio.

In fede.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Il codice deontologico della professione

- La struttura del Codice:
 - **Titolo I** – Disposizioni generali
 - **Titolo II** – Rapporti professionali
 - *Capo 1 – Rapporti con i Colleghi*
 - *Capo 2 – Rapporti con i Clienti*
 - *Capo 3 – Rapporti con gli Enti istituzionali di Categoria*
 - *Capo 4 – Rapporti con i Collaboratori e Dipendenti*
 - *Capo 5 – Rapporti con i Tirocinanti*
 - *Capo 6 – Altri rapporti*
 - **Titolo III** – Concorrenza
 - **Titolo IV** – Disposizioni transitorie

Il codice deontologico della professione

ART. 1 - DEFINIZIONI

- “**Professionista**” → l’iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (sez. A – Commercialisti o sez. B – Esperti contabili)
- “**Esercizio della professione**” → l’esercizio dell’attività di commercialista e di esperto contabile (artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 139/2005)
- “**Tirocinante**” → colui che svolge o che ha svolto, in tutto o in parte, il tirocinio professionale ai sensi degli art. 40 e ss del D.lgs. n. 139/2005, fino a quando non abbia assunto la qualifica di “professionista”
- “**Cliente**” → il soggetto che affida l’incarico al professionista ed è il destinatario o beneficiario della prestazione professionale; qualora un soggetto affidi un incarico a beneficio o nell’interesse di terzi, tutti i soggetti coinvolti dovranno essere considerati “cliente”

ART. 2 - CONTENUTO DEL CODICE

- Il presente Codice contiene principi e regole che il professionista deve osservare nell'esercizio della professione.
- Il comportamento del professionista, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al **decoro** e alla **dignità** della stessa.
- Il professionista è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare

Il codice deontologico della professione

ART. 3 - POTESTÀ DISCIPLINARE

- L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice e ogni azione od omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge
- Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti compiuti

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- Iscritti all'Albo (sez. A e sez. B) e, per quanto compatibile, agli iscritti all'Elenco Speciale e ai tirocinanti

Il codice deontologico della professione

Decoro professionale e dignità



l'immagine che un soggetto ha costruito di sé
nel proprio ambiente lavorativo



Reputazione professionale



Il codice deontologico della professione

ART. 5 - INTERESSE PUBBLICO

- Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire **nell'interesse pubblico**
- Soltanto nel rispetto dell'interesse pubblico egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente
- A causa dell'interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell'Ordine competente delle suddette violazioni
- L'uso del sigillo professionale è disciplinato da apposito regolamento del Consiglio Nazionale

Il codice deontologico della professione

Agire nell'**interesse pubblico**:

- **In senso soggettivo**: aver riguardo ai legittimi interessi dei clienti e degli altri “*stakeholder*”
- **In senso oggettivo**: tutelare l'interesse pubblico sotteso alle funzioni professionali

**La collettività fa affidamento sulla professione
e ciò pone a carico della stessa
una responsabilità di interesse pubblico
a non tradire tali aspettative**

Il codice deontologico della professione

***"Non é dalla generosità del macellaio, del birraio
o del fornaio che noi possiamo sperare di
ottenere il nostro pranzo, ma dalla valutazione
che essi fanno dei propri interessi"***

(Adam Smith)


**Servire l'interesse pubblico
fa il nostro interesse**



Il codice deontologico della professione

Le “stelle polari” della deontologia:

Interesse pubblico



Reputazione



Il codice deontologico della professione

L'interesse pubblico e la reputazione:

- giustificano la presenza del riconoscimento legislativo di competenze, prerogative, esclusive
- implicano il dovere di riferire atti in violazione del codice deontologico (se non venissero segnalati, questi potrebbero danneggiare il buon nome della professione) e la sanzionabilità dell'omessa segnalazione (art. 5, co. 3)
- Vanno tenuti presenti nel decidere se accettare, come svolgere o se continuare un incarico professionale (art. 5, co. 2; art. 21, c. 1 e 2)

Il codice deontologico della professione

I principi fondamentali della professione:

- **Integrità** (art. 6, co. 1):

Onestà e correttezza
in tutte le attività e relazioni

Onestà materiale

(non rubare, non
accettare denaro non
dovuto, adempiere alle
proprie obbligazioni)

Onestà intellettuale

(non mentire o
ingannare)

Il codice deontologico della professione

I principi fondamentali della professione (segue):

- **Obiettività** (art. 7): assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o indebite pressioni, non influenzabilità dalle aspettative del cliente
- **Competenza** (art. 8, co. 1-5): conoscenza richiesta dalla natura della prestazione, allocazione adeguata di risorse (umane e temporali), non accettare incarichi in materie in cui non si è competenti, avvalersi della collaborazione di altri professionisti; formazione professionale continua come minimo richiesto
- **Diligenza** (art. 8, co. 6-8): seguire la prassi professionale ed i principi di comportamento (anche i collaboratori), dotarsi di una organizzazione adeguata

Il codice deontologico della professione

I principi fondamentali della professione (segue):

- **Indipendenza** (art. 9): rispetto delle norme sull'indipendenza e sulle incompatibilità (le più rigorose tra quelle di legge e quelle dell'IFAC Code of Ethics); evitare situazioni che possano ledere l'indipendenza
- **Riservatezza** (art. 10): segreto professionale e generale riserbo di studio
- **Comportamento professionale** (art. 11): mantenere alta la propria reputazione e quella della professione, anche quando non si esercita, lealtà, osservanza delle norme, cortesia e rispetto
- **Responsabilità professionale** (art. 14): essere in grado di adempiere agli obblighi risarcitori, eventualmente assicurandosi

Attenzione:

Realtà ed apparenza
sono egualmente importanti:
è questione di **reputazione**

La forma è sostanza



Il codice deontologico della professione

- **Rapporti con i Colleghi:**

- Correttezza, considerazione, cortesia, cordialità, assistenza reciproca, puntualità, tempestività, sollecitudine, rispetto degli anziani



Vietato:

- **Espressioni sconvenienti o offensive**
- **Lesione della reputazione dei colleghi senza motivo**
- **Concorrenza sleale, anche all'interno di studi o quando questi si sciolgono (art. 15)**

Il codice deontologico della professione

- **Subentro ad un Collega** (art. 16):
 - Obbligo di informazione del Collega precedente (cliente o nuovo professionista)
 - *Due diligence* sulle ragioni della sostituzione: si vuole violare la legge, il precedente collega non ha accettato pressioni, il cliente vuole evitare di pagarlo?
 - Invito al Cliente di pagare il dovuto al precedente collega, salva contestazione nei modi di legge
 - Obbligo del vecchio professionista di consegnare le carte al nuovo, previo consenso del cliente, e di agevolare un'efficace ed efficiente consegna; se il cliente vieta la consegna di tutte le carte, **divieto di accettare l'incarico**
 - Regole sul professionista deceduto o sospeso o impedito

Il codice deontologico della professione

- Assistenza congiunta allo stesso cliente (art. 17):
 - Cordiale collaborazione, trasparenza nelle informazioni, consultazioni, divieto di contatto diretto con il cliente senza informare il Collega
- Assistenza di clienti in contenzioso con altri (art. 18):
 - Correttezza, lealtà, doveri di colleganza, evitare conflitti personali e giudizi denigratori, moderazione, **divieto di utilizzo della corrispondenza tra Colleghi, divieto di registrazione** (anche art. 19)

Il codice deontologico della professione

- **Rapporti con i Clienti** (art. 20 – 21 – 22 – 23 - 24):
 - Diritto del cliente di scegliere e di sostituire in qualsiasi momento il professionista
 - Diritto del professionista di scegliere i Clienti, con obbligo di due diligence preventiva sul cliente e sulla idoneità propria e dello studio (competenza, organizzazione, tempo) di svolgere la pratica
 - Mandato conferito per iscritto o con conferma scritta
 - Ampia *disclosure* e flusso informativo con il cliente (illustrazione del problema, avviso su avvenimenti essenziali)
 - Divieto di esorbitare dall'incarico, divieto di conflitto di interesse e **divieto di cointeressenze che possano compromettere integrità o indipendenza**
 - Obbligo di rinunciare all'incarico in caso di sopravvenuti elementi contrari ai principi del codice (conflitti di interesse, ingestibili pressioni del cliente o di terzi, difetto di competenza) e tempestiva informativa al cliente
 - Divieto di garanzie o impegni patrimoniali per il cliente e buona gestione dei suoi denari

Il codice deontologico della professione

- **Cessazione dell'incarico** (art. 23)

L'iscritto non deve proseguire l'incarico qualora:

- sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od obiettività;
- la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscano il corretto svolgimento;
- questi non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica. In tal caso il professionista deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

CASO

Recesso del professionista

L'art. 2237, 2° e 3° co. cod.civ. consente al professionista di recedere dal contratto di prestazione d'opera professionale solo in presenza di una

giusta causa

e il recesso deve essere comunque esercitato in modo da non recare pregiudizio al cliente



GIUSTA CAUSA

Si considera



“ogni fatto sopravvenuto che, in relazione alla natura continuativa e fiduciaria del rapporto, non ne consenta la prosecuzione”



Ad es. l'inutilizzo sistematico dei pareri forniti dal professionista ovvero la mora del cliente nel corrispondere il compenso

(Cass. civ. n. 5946/1980)



Il codice deontologico della professione

Il professionista



**deve avvisare tempestivamente il cliente
(ad es. raccomandata a/r)**



soprattutto se l'incarico deve essere proseguito
da altro professionista

Il codice deontologico della professione

CASO

Recesso del cliente

L'art. 2237, 1° co. cod.civ. consente al cliente di recedere *ad nutum*



Al professionista è dovuto il **rimborso** delle spese sostenute e il pagamento del **compenso** per l'opera prestata



E se è stato stabilito termine finale e il cliente recede prima?

Il codice deontologico della professione

Compensi professionali* (art. 25)

- Compenso liberamente determinato, avuto riguardo all'importanza dell'incarico, alla conoscenza richiesta, al tempo impiegato, alla difficoltà ed urgenza, al risultato conseguito ed ai vantaggi ottenuti dal cliente
- Tariffa professionale come riferimento
- Se compenso inferiore ai minimi, rispetto delle norme sulla competenza e diligenza: in caso di esposto all'Ordine, sarà il professionista a dover dimostrare di aver fornito una prestazione di qualità secondo prassi e tecnica professionale vigente

** Previsione da aggiornare alla luce dell'art. 3, lett. DI 138/2011 e dell'art. 9 del D.I. n. 1/2012*

Il codice deontologico della professione

- **Rapporti con gli Enti di categoria** (art. 26 – 27 – 28 – 29 – 30)
 - Doveri di partecipazione alle assemblee elettive
 - Esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo in campagna elettorale secondo i principi del codice deontologico (Ordini locali, Consiglio Nazionale, Cassa di Previdenza)
 - Doveri per i professionisti che ricoprono cariche elettive di agire nell'interesse della categoria, evitando di profittarne
 - Diritto di critica nelle forme ammesse dal codice deontologico

Il codice deontologico della professione

- **Collaboratori e dipendenti** (art. 31 – 32- 33)
 - Collaboratori: rispetto reciproco, divieto di avvalersi di abusivi, divieto di sottrazione sleale di collaboratori, lealtà verso i colleghi dai cui studi provengono i collaboratori
 - Dipendenti: rispetto del diritto del lavoro (sul CCNL studi professionali il Codice non interviene)
 - Controllo della riservatezza

Il codice deontologico della professione

- **Tirocinanti** (art. 35 – 36 – 37):
 - Doveri del professionista di accoglienza dei tirocinanti, di insegnamento della tecnica, prassi e deontologia professionale, di farli assistere come auditore alle pratiche, di dare loro il tempo di frequentare il biennio di laurea specialistica, di essere trasparente nella comunicazione, di consegnare **una** copia del Codice, di vigilanza sul dovere di riservatezza e segreto
 - Doveri del tirocinante di astenersi dalla sottrazione di clientela, di prelevare documenti, procedure e modulistica, di non indicare lo studio salvo consenso del titolare
 - Legittimità del patto di non concorrenza secondo le norme del codice civile
 - Gratuità del tirocinio e principio di erogazione di borse di studio (*da aggiornare alla luce del D.l. 138/2011 e del D.l. n. 1/2012*)
 - Finito il tirocinio, le parti si accorderanno per la disciplina del rapporto

Il codice deontologico della professione

- **Altri rapporti** (art. 38 – 39 – 40)
 - Rapporti con i magistrati, funzionari pubblici, membri delle commissioni tributarie: rispetto sia della funzione sia della propria dignità professionale; vietato millantare o vantare credito in funzione di particolari rapporti con gli stessi
 - Rapporti con la stampa: cautela e riservatezza
 - Rapporti con altre professioni: rispetto e salvaguardia delle reciproche competenze

Il codice deontologico della professione

- **Concorrenza** (art. 41 – 42 – 43 – 44)
 - Divieto di utilizzare cariche pubbliche per farsi pubblicità promettendo vantaggi
 - Divieto di favorire l'esercizio abusivo della professione
 - Divieto di intermediazione che pregiudichi indipendenza ed obiettività
 - Libertà di pubblicità con comunicazione dell'attività professionale, specializzazione, titoli, struttura dello studio, compensi delle prestazioni, con i soli limiti del buon gusto e dell'immagine (reputazione) della professione, della veridicità, correttezza, trasparenza, del divieto di denigrazione o equivocità
 - Diritto di mantenere, con il loro consenso, i nomi dei precedenti membri dello studio; diritto di citare il network professionale di appartenenza; utilizzo del logo e del sigillo secondo le norme del CNDCEC

Il codice deontologico della professione

- **Informazione e pubblicità informativa** (art. 44)
 - La pubblicità, **con ogni mezzo**, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è **libera**.
 - Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi al **buon gusto** e **immagine** della professione.
 - Le informazioni devono essere **veritiere**, **corrette** e non devono essere equivocate, ingannevoli denigratorie

Il codice deontologico della professione

Pubblicità informativa



fondata su elementi di fatto quali prezzi, caratteristiche, risultati che consentono al consumatore di scegliere consapevolmente il servizio di cui necessita



Non contiene messaggi pubblicitari di tipo suggestivo, ossia quei messaggi che *“non pubblicizzano caratteristiche dei beni o servizi, dati oggettivi, risultati, prezzi, ma si limitano a persuadere il consumatore attraverso espressioni, immagini, musiche, refrain, privi completamente di contenuto informativo e dotati invece soltanto di evocazioni di tipo emotivo o irrazionale”*

Il codice deontologico della professione

Pubblicità informativa

Cosa significa con “**ogni mezzo**”?

- inserzioni pubblicitarie pubblicate su quotidiani e periodici,
- cartellonistica pubblicitaria,
- pagine pubblicitarie su internet,
- opuscoli,
- stampati e
- tutte le altre modalità che sono in genere consentite dalla legge nell'esercizio di attività economiche

LIMITE: buon gusto e immagine della professione

Il codice deontologico della professione

CASO

Pubblicità informativa

E' ammessa la pubblicità c.d. diretta?



Promozione dell'acquisto del servizio
è funzione tipica della pubblicità



**La pubblicità non può essere effettuata in maniera
meramente suggestiva ma deve avere quel contenuto
informativo, oggettivo e verificabile, che permette al
potenziale cliente di scegliere in maniera consapevole
l'acquisto del servizio**



Il codice deontologico della professione



Pubblicità informativa

E' ammessa la dicitura "commercialista"?



Non è consentito, l'utilizzo del titolo generico di commercialista disgiuntamente dalla specificazione della qualifica di "dottore" ovvero "ragioniere", corrispondente al tipo di abilitazione conseguita al momento dell'iscrizione nella sezione A dell'Albo



Il codice deontologico della professione

CASO

Pubblicità informativa

E' ammessa la menzione di titoli onorifici ?

L'inserimento di titoli onorifici (ad es. nella propria carta intestata) costituisce una tipica espressione di pubblicità informativa e, conseguentemente, la scelta effettuata dal professionista in ordine al contenuto dell'intestazione è suscettibile di valutazione sotto il profilo deontologico

Si deve valutare in concreto se tale titolo onorifico costituisca “titolo” attinente “*all'attività professionale, alle specializzazioni ed ai titoli professionali posseduti*” nonché valutare se il titolo in questione possa risultare contrario al buon gusto ed all'immagine della Professione ovvero, seppur non direttamente attinente alla professione, appaia idoneo a promuovere l'immagine della categoria professionale

Il codice deontologico della professione

- Entrata in vigore:
 - 1° maggio 2008
 - Fatti commessi dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2008: si applicano i codici del CNDC o del CNRPC in vigore al 31 dicembre 2007
 - Fatti commessi anteriormente al 1° gennaio 2008: si applicano i codici del CNDC o del CNDCEC in vigore alla data in cui fu commesso il fatto
 - Il nuovo Codice si applica in ogni caso se contiene norme di maggior favore al trasgressore, purché la sanzione disciplinare non sia divenuta definitiva

Grazie per l'attenzione

Susanna Ciriello

**Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini
Territoriali
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili**

